

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1368

del 29-7-2021

O G G E T T O

Concessione a titolo oneroso ai Dottori G. Bruttomesso e E. Corponi della Medicina di Gruppo di Trissino, di un locale e parti comuni dell'immobile sito in Via N. Sauro, 4 a Trissino (VI).

Proponente: UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1474

Il Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni riferisce quanto segue:

“Con deliberazione n. 406 del 19.02.2021 è stata rinnovata alla Medicina di Gruppo di Trissino, la concessione relativa all'utilizzo a titolo oneroso di alcuni locali di proprietà aziendale, siti al piano terra dell'immobile ubicato in Via N. Sauro n. 4 a Trissino (VI), censiti catastalmente al C.F. del Comune di Trissino al foglio 5, particella 1844, sub 22 e 23.

In data 21.05.2021 con nota n. di prot. 54776, conservata agli atti del procedimento, il Direttore del Distretto Ovest comunicava che:

- la Dott.ssa Anna Luisa Bordin, componente della Medicina di Gruppo sopra indicata, avrebbe cessato il rapporto con l'Azienda ULSS 8 per pensionamento a decorrere dal 01.06.2021;
- con provvedimenti n. 749 e 750 del 23.04.2021 erano stati attribuiti rispettivamente ai Dottori Giulia Bruttomesso ed Emmanuele Corponi, due incarichi temporanei (in previsione di successiva trasformazione dell'incarico a tempo indeterminato) con inserimento nella Medicina di Gruppo di Trissino a decorrenza dal 01.06.2021.

Con la medesima nota, il Direttore del Distretto Ovest chiedeva anche che il locale già utilizzato dalla Dott.ssa Bordin, venisse messo a disposizione dei Dottori Bruttomesso e Corponi a titolo oneroso.

Con successiva mail del 01.07.2021 conservata agli atti, la Direzione Distrettuale area Ovest ha specificato che ai Dottori Bruttomesso e Corponi andavano applicati un canone annuo e un rimborso spese per l'utilizzo delle utenze, pari al 50% caduno, di quelli versati in precedenza dalla Dott.ssa Bordin.

Pertanto, quantificati rispettivamente in €. 913,44 e €. 571,90 gli importi del canone annuo e del rimborso per spese annuale per l'erogazione delle utenze da attribuire ai Dottori Bruttomesso e Corponi e ritenuto di allineare la durata temporale dei contratti di concessione con quello già in essere con la medicina di Gruppo di Trissino (31.12.2022);

Viste le mail del 04.07.2021 e del 06.07.2021, conservate agli atti, con le quali i Dottori Corponi e Bruttomesso, hanno comunicato di accettare il contenuto degli schemi contrattuali proposti dall'Azienda ULSS n. 8:

sulla base di quanto finora esposto si propone a Direttore Generale di approvare gli schemi di contratto, allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione delle concessioni”.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa “Servizi Tecnici e Patrimoniali”.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di assegnare in concessione a titolo oneroso, per le motivazioni espresse in premessa, ai Dottori Giulia Bruttomesso ed Emmanuele Corponi, titolari di incarichi temporanei di Medici di Assistenza Primaria a Trissino, un locale e parti comuni dell'immobile di proprietà aziendale sito in Via N. Sauro, 4 a Trissino (VI), meglio evidenziati nella planimetria allegata e parte integrante degli schemi di convenzione;
2. di stabilire che i contratti avranno validità dal 01.06.2021 al 31.12.2022;
3. di precisare che i locali sono concessi esclusivamente ad uso ambulatoriale medico e sala d'attesa, per attività strettamente connesse all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario;
4. di approvare gli schemi di concessione-contratto per i locali di cui al punto 1), allegati e parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
5. di autorizzare l'Ing. Antonio Nardella, Responsabile dell'UOS Patrimonio, Impianti e Manutenzioni alla sottoscrizione dei contratti di cui al punto precedente;
6. di quantificare in €. 913,44 annui il canone di concessione da applicare a ciascuno dei due medici concessionari;
7. di quantificare altresì in €. 571,90 annui forfettari il rimborso spese dovuto singolarmente dai medesimi medici, per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento) e per il servizio di smaltimento rifiuti;
8. di prendere atto che le spese di bollo e registrazione delle concessioni-contratto quantificate in circa €. 170,00 verranno anticipate dall'Azienda ULSS 8 Berica. Ai sensi dell'art. 17 dei contratti medesimi, i concessionari rimborseranno all'Azienda ULSS n. 8 le intere spese di bollo e il 50% dell'importo relativo alla tassa di registrazione;
9. di dare atto che la spesa di circa €. 170,00 trova copertura nel bilancio preventivo 2021 al conto n. 5803000020 "Imposte e tasse";
10. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to per il dr. Fabrizio Garbin - dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 30-7-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 30-7-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) - Via F. Rodolfi, 37 - C.F. e P.I. 02441500242

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UN LOCALE E
PARTI COMUNI, NELL'AMBITO DEI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
AZIENDALE SITO IN VIA N. SAURO, 4 A TRISSINO (VI), SEDE DELLA
MEDICINA DI GRUPPO DI TRISSINO**

Tra

L'Azienda ULSS N. 8 Berica, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona del Responsabile dell'UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni Ing. Antonio Nardella nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente:

e

Il Dott. Emmanuele Giuseppe Corponi nato a Verona il 27.08.1986, residente a Trissino (VI) in Via Scorloni, 101, codice fiscale CRPMNL86M27L781K, di seguito nominato concessionario

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di un'immobile sito a Trissino (VI) in Via N. Sauro, 4 censito al Catasto Fabbricati Comune di Trissino (VI) al foglio 5 particella 1844, subalterni 22 e 23, composta come da planimetria allegata sub 1), parte integrante del presente contratto;
- Detta unità immobiliare rientra nel patrimonio indisponibile dell'Azienda sanitaria e, in quanto tale, non è suscettibile di essere

oggetto di un contratto di locazione commerciale ex L. 392/1978 e ss.mm.ii;

- Il Dott. Emmanuele Giuseppe Corponi, medico di medicina generale associata alla Medina di Gruppo di Trissino, ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un locale e parti comuni del predetto immobile, ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- La presente concessione d'uso è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso al Dott. Emmanuele Giuseppe Corponi un locale di mq. 14,26 e parti comuni, così come evidenziati nella planimetria allegata (sub 1) e parte integrante del presente atto, dell'immobile sito in Via Nazario Sauro n. 4, a Trissino (VI).
2. La presente concessione ha durata dal 01.06.2021 al 31.12.2022.
3. Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà del concessionario.
4. Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture di acqua, energia elettrica e

riscaldamento, il concessionario utilizzerà la rete impiantistica del concedente. Il concessionario si impegna a rimborsare annualmente le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), e di imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale, concordato, pari a **€. 571,90**. Tale valore è calcolato sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata al concessionario. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

5. Il concessionario potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 6 (sei) prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, previa comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata o via pec, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.
6. Il concessionario non potrà dare in sub-concessione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile.
7. Il canone annuo di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto in **€. 913,44 (€. 76,12)**. Il concessionario si obbliga a versare il corrispettivo d'uso stabilito, in rate trimestrali anticipate di pari importo, entro il quindicesimo giorno del mese di inizio di ciascun trimestre

(gennaio, aprile, luglio, ottobre), su richiesta dell'Ente, corredata dall'avviso pagoPA per il pagamento.

8. Il canone di utilizzo sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto. Il corrispettivo per l'uso potrà essere rivisto sulla base delle disposizioni vigenti di cui alla DGRV n. 751/2015.
9. Le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico del concessionario. Il concessionario espressamente rinuncia ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui agli artt. 1583-4 c.c.
10. Il concessionario deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.
11. Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di detta polizza dovrà essere esibita dal concessionario al concedente.
12. Il concessionario dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano: esso è costituito custode dei locali di cui trattasi e dovrà consegnarli nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario sarà tenuto al risarcimento dei danni.
13. Al concessionario non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni

concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

14. Il deposito cauzionale viene concordato ed accettato dalle parti nella misura di tre mensilità. La somma infruttifera d'interessi viene versata al concedente dal concessionario e verrà restituita allo scadere della concessione, previa verifica dei locali.
15. Il concessionario da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.
16. La violazione da parte del concessionario di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.
17. Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sul concessionario. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà il concessionario.
Quest'ultimo dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.
18. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS – Via F. Rodolfi, 37 Vicenza.
19. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS n. 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,

“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l’osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’ULSS informa che l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l’esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell’Azienda ULSS 8 “Berica” è la Compliance Officer e Data Protection, con sede legale a Cascina (PI), Via Modda, 79.

20. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

Il concessionario:

Dott. Emmanuele Giuseppe Corponi _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 10) 11) 14) 18) 20) 21).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

Il concessionario:

Dott. Emmanuele Giuseppe Corponi _____

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) - Via F. Rodolfi, 37 - C.F. e P.I. 02441500242

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI UN LOCALE E
PARTI COMUNI, NELL'AMBITO DEI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
AZIENDALE SITO IN VIA N. SAURO, 4 A TRISSINO (VI), SEDE DELLA
MEDICINA DI GRUPPO DI TRISSINO**

Tra

L'Azienda ULSS N. 8 Berica, con sede a Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, nella persona del Responsabile dell'UOS Patrimonio Impianti e Manutenzioni Ing. Antonio Nardella nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominato concedente:

e

La Dott.ssa Giulia Bruttomesso nata a Verona il 09.10.1994, residente ad Arzignano (VI) in Via Costa, 123/B, codice fiscale BRTGLI94R49L781N; di seguito nominata concessionaria

Premesso che

- L'Azienda ULSS n. 8 Berica è proprietaria di un'immobile sito a Trissino (VI) in Via N. Sauro, 4 censito al Catasto Fabbricati Comune di Trissino (VI) al foglio 5 particella 1844, subalterni 22 e 23, composta come da planimetria allegata sub 1), parte integrante del presente contratto;
- Detta unità immobiliare rientra nel patrimonio indisponibile dell'Azienda sanitaria e, in quanto tale, non è suscettibile di essere

oggetto di un contratto di locazione commerciale ex L. 392/1978 e ss.mm.ii;

- la Dott.ssa Giulia Bruttomesso, medico di medicina generale associata alla Medina di Gruppo di Trissino, ha manifestato l'interesse all'utilizzo di un locale e parti comuni del predetto immobile, ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- La presente concessione d'uso è stata approvata con deliberazione del Direttore Generale n. del :

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso alla Dott.ssa Giulia Bruttomesso un locale di mq. 14,42 e parti comuni, così come evidenziati nella planimetria allegata (sub 1) e parte integrante del presente atto, dell'immobile sito in Via Nazario Sauro n. 4, a Trissino (VI).
2. La presente concessione ha durata dal 01.06.2021 al 31.12.2022.
3. Il locale dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti, comprensivo di attività di segreteria, con facoltà di collocarvi arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà della concessionaria.
4. Sono a carico della concessionaria tutte le spese inerenti i servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture di acqua, energia elettrica e

riscaldamento, la concessionaria utilizzerà la rete impiantistica del concedente. La concessionaria si impegna a rimborsare annualmente le spese dei servizi di rete (acqua, luce, gas), e di imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi, per un valore forfettario annuale, concordato, pari a **€. 571,90**. Tale valore è calcolato sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata alla concessionaria. Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati che si renderanno necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo.

5. La concessionaria potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto con preavviso di almeno mesi 6 (sei) prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, previa comunicazione da effettuarsi mediante lettera raccomandata o via pec, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso.
6. La concessionaria non potrà dare in sub-concessione o comodato, in tutto o in parte, l'immobile.
7. Il canone annuo di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto in **€. 913,44 (€.** **76,12)**. La concessionaria si obbliga a versare il corrispettivo d'uso stabilito, in rate trimestrali anticipate di pari importo, entro il quindicesimo giorno del mese di inizio di ciascun trimestre

(gennaio, aprile, luglio, ottobre), su richiesta dell'Ente, corredata dall'avviso pagoPA per il pagamento.

8. Il canone di utilizzo sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto. Il corrispettivo per l'uso potrà essere rivisto sulla base delle disposizioni vigenti di cui alla DGRV n. 751/2015.
9. Le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico della concessionaria. La concessionaria espressamente rinuncia ad ogni indennizzo per la fattispecie di cui agli artt. 1583-4 c.c.
10. La concessionaria deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.
11. La concessionaria provvederà a propria cura e spese alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati per la copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di detta polizza dovrà essere esibita dalla concessionaria al concedente.
12. La concessionaria dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano: essa è costituita custode dei locali di cui trattasi e dovrà consegnarli nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario sarà tenuta al risarcimento dei danni.
13. Alla concessionaria non è concesso eseguire senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni

concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

14. Il deposito cauzionale viene concordato ed accettato dalle parti nella misura di tre mensilità. La somma infruttifera d'interessi viene versata al concedente dalla concessionaria e verrà restituita allo scadere della concessione, previa verifica dei locali.
15. La concessionaria da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla prestazione energetica dell'immobile.
16. La violazione da parte della concessionaria di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.
17. Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sulla concessionaria. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà la concessionaria.
Quest'ultima dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.
18. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il concedente elegge domicilio presso la sede legale dell'ULSS – Via F. Rodolfi, 37 Vicenza.
19. Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS n. 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,

“Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l’osservanza delle misure di sicurezza adottate dall’Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’ULSS informa che l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l’esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell’Azienda ULSS 8 “Berica” è la Compliance Officer e Data Protection, con sede legale a Cascina (PI), Via Modda, 79.

20. Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

21. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

La concessionaria:

Dott.ssa Giulia Bruttomesso _____


A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 10) 11) 14) 19) 20) 21).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

La concessionaria:

Dott.ssa Giulia Bruttomesso _____



-  AREA ESCLUSIVA ULSS8
-  AREA ESCLUSIVA MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA.
-  AREA PROMISCUA DIPENDENTI ULSS 8 ED UTENTI AMBULATORI mq: 23,61

Rev.	Tavola	tav
	STATO DI FATTO - PLANIMETRIA PIANO TERRA.	02
Data	Progettista	scala
Dic. 2020	geom. Paolo Giuriato	1:100